

La manovra Tariffaria dei Comuni 2020

Annalisa Maccarelli

Responsabile Tributi Gesenu SpA

I COMPITI DEI COMUNI

Approvazione **modifiche regolamentari**.

Nei territori in cui l'EGATO è costituito ed operativo, i Comuni ricevono il PEF validato dall'EGATO (ETC) corredato da tutte le determinazioni di competenza e **approvano le tariffe** da applicarsi agli utenti.

Fino all'approvazione del PEF da parte dell'Autorità, i costi definiti dal PEF finale determinato dall'ETC possono essere utilizzati ai fini dell'articolazione tariffaria in quanto considerati "prezzi massimi".

MODIFICA E APPROVAZIONE REGOLAMENTO

TERMINE

Abrogazione implicita della norma che prevedeva il 30/04/2020, nell'ambito del mutato quadro normativo, la deroga in questione ha perso la sua ragion d'essere.

C'è tempo fino al termine di approvazione del bilancio 2020 posticipato al **31/07/2020** ai sensi dell'articolo 107 del DL 18/2020.

MODIFICA E APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L. N. 388/2000 ART. 53

...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali..., nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

PRELEGGI

MODIFICA E APPROVAZIONE REGOLAMENTO

ACCERTAMENTO ESECUTIVO

- l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 472/1997 recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”;
- l'indicazione che costituisce **titolo esecutivo** idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

Il contenuto è riprodotto anche nei successivi atti da notificare, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

L'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione di pagamento.

MODIFICA E APPROVAZIONE REGOLAMENTO

RATEAZIONI

In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di **settantadue rate mensili**, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

MODIFICA E APPROVAZIONE REGOLAMENTO

RATEAZIONI

L. 160/2019 art. 1 commi 797-801

L'ente **può ulteriormente regolamentare** condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una **durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti superiori a € 6.000,01**.

In caso di comprovato peggioramento della situazione..., la dilazione concessa **può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili**, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente..., a condizione che non sia intervenuta decadenza...

Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Le rate... nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese...

MODIFICA E APPROVAZIONE REGOLAMENTO

RISOLUZIONE N. 3/DF/2020 DEL 17 APRILE

Tali modalità... possono essere derogate dai comuni in base all'...autonomia regolamentare..., fermi restando i limiti prescritti dall'art. 52, del D.Lgs. n. 446 del 1997, ...l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi. L'ente locale... può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle di rateazione...a seguito di notificazione di atti impositivi.la legge n. 160 del 2019 stabilisce alcune modalità di rateazione per le somme dovute a seguito della notifica di atti di accertamento esecutivo da applicarsi "in assenza di una apposita disciplina regolamentare". Il... comma 797 dispone che "l'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01". ...**la durata massima disposta dal comma 797,... si ritiene che sia l'unica modalità cui non sia possibile derogare con la potestà regolamentare**, proprio perché il Legislatore ha inteso tutelare... i diritti del debitore. **Le considerazioni appena svolte, ovviamente, devono valere anche per le somme dovute a seguito della notifica degli atti di cui al comma 792..., prima che tali atti divengano esecutivi**, vale a dire decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ... nel caso in cui l'ente locale abbia affidato la riscossione coattiva al soggetto preposto alla riscossione nazionale... , a norma dell'... comma 785 della legge n. 160 del 2019, all'agente della riscossione si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al successivo comma 792..., per le somme affidate in carico all'agente della riscossione...la rateazione deve seguire le... disposizioni contenute nell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Va... rammentato che il comma 1-bis, dell'art. 26 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46,... dispone per tali entrate l'applicazione del citato art. 19..., lasciando però salva la possibilità di una diversa determinazione da parte dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione...; tale determinazione,... produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione. **Va confermata... anche in caso di affidamento della riscossione coattiva all'agente della riscossione, la facoltà per il comune di disciplinare la rateazione delle somme dovute sulla base della propria autonomia regolamentare e seguendo le disposizioni di cui all'art. 26, comma 1-bis del D. Lgs. n. 46 del 1999.**

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE TARIFFE

L. 147/2013

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...

683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE TARIFFE

DIFFERIMENTO DI TERMINI

ART. 107 D.L. 18/2020

In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito

- **il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31/07/2020.**
- **il termine per la determinazione delle tariffe della Tari al 30/06/2020.**

I comuni possono, in deroga all'art. 1 commi 654 e 683 della L. 147/2013,

- **approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020,**
- **entro il 31/12/2020 approvare il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.**

L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE TARIFFE

SE TARIFFE 2020 = 2019

NO PROROGA - SI APPROVAZIONE

Se si opta per la possibilità prevista dall'art. 107, comma 5 del D.L. "Cura Italia", è **necessario approvare** le tariffe 2020 e **non prorogare** quelle 2019 per poter gestire i conguagli previsti.

L'approvazione in deroga del comma 5 differisce dalla proroga prevista dall'art 1 comma 169 L. 296/2006.

L'approvazione, a differenza della proroga legittima la possibilità prevista dal secondo periodo del comma 5 ossia l'individuazione di un eventuale conguaglio nel caso che vi sia uno scostamento.

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE TARIFFE

CONGUAGLI MTR E CONGUAGLI CURA ITALIA

Gli algoritmi dei conguagli disposti da ARERA sono definiti dal MTR e riguardano le annualità 2018 che opera sulle tariffe 2020.

I conguagli previsti dal comma 5 dell'art. 107 del D.L. "Cura Italia" sono relativi alla differenza tra il PEF MTR 2020 con il PEF "old" 2019.

Si attende un intervento dell'Autorità sul tema che potrebbe portare ad una lettura univoca sull'applicazione dei diversi conguagli

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE TARIFFE

ARERA COMUNICATO 24/03/2020 MISURE SULLE TARIFFE DELLA TARI ALLA LUCE DEL D.L. N. 18/2020

...se può apparire chiara la ratio della deroga rispetto al principio della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio,... appare molto meno evidente la necessità di derogare alle regole di trasparenza e di correttezza dei calcoli stabilite dal MTR.... che... hanno proprio il compito di identificare la soglia dei costi efficienti da ammettere a copertura. Solo a valle di una corretta applicazione delle regole di calcolo tariffario è possibile valutare una deroga alla copertura dei costi. La duplice deroga sia alla copertura dei costi, sia alla corretta applicazione dei calcoli per la loro determinazione, svincolando la determinazione delle tariffe della TARI... dalla elaborazione del PEF, può rappresentare un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere. L'Autorità intende vigilare affinché simili comportamenti non si traducano in ulteriori criticità per una platea di enti locali, gestori e fruitori del servizio già profondamente provata dall'emergenza...L'Autorità, pertanto,...intende adottare.. tutte le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile, in grado di tutelare tutti i soggetti interessati.

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE TARIFFE

DELIBERAZIONE ARERA 102/2020

RICHIESTA DI INFORMAZIONI PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI NEL SETTORE DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI ALLA LUCE DELL'EMERGENZA DA COVID-19

...al fine di adottare provvedimenti urgenti di regolazione e controllo di competenza dell'Autorità, agli Enti territorialmente competenti e ai gestori... ogni informazione utile, qualora specificamente riconducibile all'emergenza COVID-19, con particolare riferimento:.... alle **possibili criticità connesse alla gestione tariffe e rapporti con gli utenti, indicando elementi utili a valutarne le ricadute in termini di previsioni di riscossione, nonché segnalando eventuali categorie di utenti maggiormente meritevoli di tutela.**

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE TARIFFE

CRITICITA' SEGNALATE

1. **Utenze non domestiche sono chiuse e già stanno avanzando richieste** per non vedersi applicato il tributo, incidono, per circa il 12% in meno di gettito.
2. L'approvazione delle **tariffe** entro il 30/06/2020 confermando quelle del 2019 o elaborando quelle 2020 alla luce dei nuovi PEF andrà incontro ad un problema di **attendibilità** delle stesse, in quanto gli effetti concreti dell'emergenza, si potranno misurare non prima dell'autunno.
3. **Anticipazione di tesoreria potrà risultare insufficiente** a far fronte ai mancati incassi.
4. I cittadini che potrebbero pagare, nell'impossibilità di avere chiarimenti de visu, alla luce del necessario lavoro agile, preferiranno attendere un confronto diretto con l'operatore prima di assolvere al pagamento.
5. Anticipazione del fondo di solidarietà comunale, non maggiori risorse per fronteggiare l'emergenza.
6. Non si potrà far fronte ai minori incassi emettendo **avvisi di accertamento** per omessa od infedele dichiarazione o per omesso versamento, che ben difficilmente troverebbero soggetti in bonis.
7. Certe chiusure delle utenze non domestiche, liquidazioni e procedure concorsuali. **Riduzione di gettito a regime**, il gettito delle utenze non domestiche che chiuderanno non sarà sostituito da altre utenze.
8. I **mancati incassi**, inoltre, riguarderanno anche le **rateazioni** già concesse, sia ante che post ruolo.
9. Le utenze domestiche, che vedranno nelle loro tasche minori entrate, potranno avere difficoltà nell'assolvere il tributo.

Primi incassi flessione di 10% rispetto all'anno precedente.

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE TARIFFE

ARERA SEGNALAZIONE N. 136/2020

...Intende agire affinché la vigente previsione normativa – riconoscendo ai Comuni la facoltà di avvalersi delle deroghe all'applicazione dell'articolo 1, comma 654, della legge n. 147/2013 (in ordine al principio di copertura dei costi del servizio) e dell'articolo 1, comma 683, della medesima legge (che richiede una determinazione delle tariffe della TARI e di quella corrispettiva coerente con l'elaborazione del piano economico finanziario – PEF) – **non sia interpretata come un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno**, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere.

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE TARIFFE

ARERA SEGNALAZIONE N. 136/2020

Sta lavorando all'adozione di ulteriori urgenti misure regolatorie tese a:

- assicurare, anche alla luce delle disposizioni normative introdotte dall'art. 107 e in un'ottica di tutela degli utenti, la corretta applicazione delle regole di **trasparenza**;
- garantire **l'equilibrio economico e finanziario** dei settori ambientali e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio;
- individuare strumenti volti alla **mitigazione degli effetti** per gli utenti o per loro singole categorie, derivanti dall'attuale emergenza epidemiologica, tenendo conto, in ossequio al principio "chi inquina paga", del periodo di sospensione delle **attività produttive industriali e commerciali**;
- prevedere la facoltà di introdurre specifiche agevolazioni su base locale per gli utenti domestici**, considerate le criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall'emergenza in atto, disponendo contestualmente che i connessi oneri con finalità sociale possano trovare copertura, in fase di prima attuazione, nell'ambito delle componenti di costo da ricomprendere tra le entrate tariffarie.

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE TARIFFE

ARERA DETERMINAZIONE N. 2/2020

Devono essere detratti dal totale dei costi del piano finanziario

- **Costo del servizio per le istituzioni scolastiche statali** - importo del contributo erogato dal Miur ogni anno
- **Proventi dal recupero dell'evasione tributaria** - le entrate effettivamente conseguite derivanti dal recupero dell'evasione tributaria, devono essere detratti i proventi relativi all'anno 2018
- **Entrate derivanti da procedure sanzionatorie** - come ad esempio quelle relative a sanzioni amministrative irrogate in seguito a un non corretto utilizzo del servizio
- **Eventuali ulteriori partite stabilite dall'autorità territorialmente competente**

Fondo rischi su crediti

il limite massimo dell'accantonamento deve essere pari all'80 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, il riferimento sono le fonti contabili obbligatorie dell'anno a-2, il 2018, la quota accantonata in sede di rendiconto

Costi di funzionamento Arera - occorre considerare la quota degli oneri di funzionamento di Arera sostenuta dal gestore nell'anno 2020

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE TARIFFE

BONUS SOCIALE

ART. 57BIS D.L. 124/2019, convertito dalla L. 157/2019

Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'ARERA assicura agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate.

I beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.

L'Autorità definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'Autorità stipula un'apposita convenzione con l'ANCI al fine di assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i bonus sociali.

Avvio del procedimento con la Deliberazione 14/2020 e Deliberazione 13/2020 Approvazione della Convenzione tra l'ANCI per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione dei bonus sociali nazionali (SGAte) e per lo sviluppo delle ulteriori attività in materia di bonus sociali.

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE TARIFFE

COEFFICIENTI

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e **fino a diversa regolamentazione** disposta dall'Autorità...., **l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento**, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1....

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE TARIFFE

STUDI PROFESSIONALI

Art. 58-quinquies della L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019

Gli studi professionali, contenuti nella categoria n. 11 del D.P.R. 158/99, vengono eliminati dalla categoria n. 11 per essere inseriti nella categoria n. 12 banche ed istituti di credito

- aggiornamento d'ufficio
- dichiarazione di variazione

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE TARIFFE

UTENZE NON DOMESTICHE E COVID

Sono state obbligate alla chiusura dai provvedimenti governativi o, pur non essendo obbligate per legge alla chiusura, hanno assistito a un calo della clientela.

1. Nel primo caso si potrebbe ragionare sulla **non utilizzabilità dei locali** difficilmente verificabile, perché magari all'interno lavorano per le consegne a domicilio. Nel secondo caso appare difficile agevolare queste attività disponendo la cancellazione del tributo invocando la non tassabilità delle superfici, almeno per il periodo di chiusura, in quanto la norma stabilisce la **debenza del tributo sulla base della semplice potenzialità di produrre rifiuti conseguente alla mera utilizzabilità dei locali**.

2. I Comuni possono disporre, **con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni** rispetto a quelle di legge, finanziate ricorrendo alla **fiscalità generale** dell'ente, sulla quota variabile ovvero su entrambe, o esenzioni temporanee per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze.

3. Interventi sulla ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche, riducendo la quota gravante su quest'ultime, giustificata dalla minore produzione dei rifiuti. Avrebbe effetti a lungo termine poiché, l'eventuale minor carico tariffario gravante sulle imprese per effetto della minore quota di costi a esse addebitate, determinerebbe benefici finanziari per le utenze solo a fine anno.

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE TARIFFE

EFFICACIA DELIBERA

D.L. N. 201/2011 ART. 13

A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia **dalla data della pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno** a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare **l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.**

I versamenti la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

I versamenti la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

SOSPENSIONI

COMUNICAZIONI DEI DATI SUL SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Gli enti locali che gestiscono la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le società loro concessionarie devono comunicare entro il 30/04/2020 all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle dichiarazioni degli utenti, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, secondo le modalità contenute nel provvedimento del 14/12/2007 utilizzando il servizio Entratel

Vanno trasmessi:

- i dati identificativi del soggetto che gestisce il servizio di smaltimento rifiuti
- i dati identificativi dell'occupante – detentore dell'immobile
- i dati relativi all'immobile occupato o detenuto

Art. 62, commi 1 e 6, D.L., n. 18/2020

l'adempimento è sospeso e può essere effettuato entro il **30/06/2020**.

SOSPENSIONI

RACCOLTA DATI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI

L'Autorità, secondo la Determina 4/2019 - DRIF, ha dato avvio ad una raccolta per la trasmissione dei dati e delle informazioni in materia di qualità del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti.

Sono tenuti alla compilazione della suddetta raccolta **i soggetti che al 31/12/2018 gestivano unicamente l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti**, come definita dall'articolo 1 dell'Allegato alla deliberazione 444/2019, in quanto non già ricompresi nell'ambito di applicazione della determinazione 3/2019.

I dati dovranno essere forniti attraverso l'apposita modulistica allegata alla Determina. È disponibile un Manuale di istruzioni per la compilazione dei prospetti e per la trasmissione dei dati.

In considerazione del differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici alla luce dell'emergenza da COVID-19, di cui alla deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2020, 59/2020/R/com, e tenuto conto delle richieste pervenute da numerosi soggetti, è consentito trasmettere i dati e le informazioni richiesti entro e non oltre il **30/04/2020**.

SOSPENSIONI

TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI

Art. 67 D.L. 18/2020

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori...

Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, **commi 1 e 3**, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.159.

SOSPENSIONI

TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI

ART. 12. D.Lgs. n. 159/2015

Le disposizioni in materia di **sospensione dei termini di versamento dei tributi** ... a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori,... in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati **entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione**.

L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.

Circolare dell'agenzia delle Entrate n. 6/2020 questa disposizione non sospende, né esclude, le attività degli uffici

DELIBERAZIONE ARERA 444/2019

Primo periodo di regolazione va dal **01/07/2020** al 31/12/2023

Si applica in via sperimentale per tutto il 2020

< 5.000 abitanti 01/01/2021

DELIBERAZIONE ARERA 444/2019

SITI INTERNET DEI GESTORI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI E DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE

- 1) ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato, ovvero del gestore RT e del gestore SL;
- 2) recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami nonché recapiti e orari degli sportelli per l'assistenza agli utenti;
- 3) modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile;
- 4) calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con indicazione di tutte le modalità di raccolta, inclusi i centri di raccolta ed escluse le eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione;
- 5) informazioni in merito a campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture/chiusure di centri di raccolta;
- 6) istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto;
- 7) carta della qualità del servizio vigente;
- 8) % di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'Ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza nei tre anni precedenti;
- 9) calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure, ove il servizio medesimo non sia oggetto di programmazione, frequenza di effettuazione del servizio nonché eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta;
- 10) eventuali comunicazioni da parte dell'ARERA relative ad interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell'Autorità;

DELIBERAZIONE ARERA 444/2019

SITI INTERNET GESTORI DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI

- 1) ragione sociale del gestore che eroga il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- 2) recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di richieste di informazioni, segnalazione disservizi e reclami nonché recapiti e orari degli sportelli per l'assistenza utenti;
- 3) modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile;
- 4) regole di calcolo della tariffa, con indicazione per gli utenti delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili;
- 5) informazioni per l'accesso al riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura;
- 6) estremi degli atti di approvazione della tariffa per l'anno in corso;
- 7) regolamento TARI;
- 8) modalità di pagamento ammesse, con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento gratuite;
- 9) scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno corrente;
- 10) informazioni nei casi di ritardato od omesso pagamento, incluso tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto;
- 11) procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile;
- 12) indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione;
- 13) eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'ARERA relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale;

DELIBERAZIONE ARERA 444/2019

DOCUMENTI DI RISCOSSIONE

Informazioni

- generali
- sugli importi addebitati e sul calcolo della tariffa relativi a ciascuna delle utenze a cui si riferiscono gli importi oggetto di riscossione
- su modalità di pagamento
- sul servizio e sui risultati ambientali
- con cadenza almeno annuale calendari e modalità di raccolta
- l'Autorità consente che gli oneri relativi ad eventuali attività esterne al perimetro soggetto a regolazione possano essere comunque introdotti nei corrispettivi tariffari, a patto che gli stessi vengano **indicati separatamente negli avvisi di pagamento**
- **se disponibili dati catastali e stato pagamenti**

DELIBERAZIONE ARERA 444/2019

INFORMAZIONI IN CASO DI VARIAZIONE DEL SERVIZIO

Il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, oppure quello responsabile dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti qualora le attività incluse nel servizio integrato siano gestite da soggetti distinti, deve comunicare agli utenti interessati (anche in modo individuale) le variazioni di rilievo nelle condizioni di erogazione del servizio di raccolta e trasporto e/o del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, e/o dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Tali comunicazioni devono essere effettuate con un **preavviso di almeno 30 giorni** solari, salvo urgenza

DELIBERAZIONE ARERA 444/2019

TRASMISSIONE INFORMAZIONI TRA OPERATORI

I gestori delle attività di RT e i gestori delle attività di SL sono tenuti a trasmettere al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti le informazioni rilevanti con congruo anticipo

- a) entro il 31 luglio 2020
- b) entro 15 giorni solari dalle relative modifiche per quanto attiene le informazioni sulle successive variazioni negli elementi del servizio;
- c) almeno 45 giorni solari prima del momento in cui diventano efficaci per quanto attiene le variazioni sugli elementi essenziali del servizio.